

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
SAN GERMANO CHISONE, PRAMOLLO,
MASSELLO E PEROSA ARGENTINA**

c/o Comune di San Germano Chisone, Via Scuole n. 9 – 10065 San Germano Chisone

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA SINTEL
PORTALE ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE DAL 2/9/2019 AL 31/8/2021**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di micro nido comunale "Colibri", già attivo presso i locali della struttura di proprietà comunale sita in Via Tibaldo Niero n. 1.

La capienza della struttura, destinata a bambini di età compresa fra i tre mesi e i tre anni, è di ventiquattro posti.

L'asilo nido è un servizio socio-educativo aperto a tutti i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti nel Comune di Perosa Argentina o in altri comuni, con precedenza per i bambini residenti in Comuni convenzionati, avente come scopo fondamentale quello di concorrere allo sviluppo della personalità del bambino. Esso persegue inoltre i seguenti obiettivi:

- offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extra-familiare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali.

Il servizio comprende:

- l'assistenza e l'animazione ai bambini con operatori specializzati nel settore per lo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche che tengano conto delle dinamiche dello sviluppo fisico e psichico infantile tra i tre mesi e i tre anni;
- la pulizia e l'igiene dei locali del micro nido e del materiale in dotazione.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- alla selezione, formazione ed aggiornamento del personale e all'individuazione di un coordinatore che sarà anche il referente nei rapporti con il Comune;
- alla programmazione delle attività a carattere formativo ed educativo, presentate nel progetto, che verranno svolte sia all'interno della struttura dell'micro nido sia sfruttando le pertinenze esterne;
- alle attività amministrativo-contabili strumentali quali le pre-iscrizioni, la gestione delle rette (comprenditive del costo per il pasto) ed i relativi rapporti con la ditta alla quale il Comune ha appaltato il servizio di refezione;
- ad assicurare la somministrazione dei pasti. La preparazione dei pasti è assicurata fino al 31/8/2018 da una ditta esterna all'Ente;
- al servizio di lavanderia e piccola sartoria del materiale dato in dotazione alla struttura;
- alla pulizia ordinaria e straordinaria di tutta la struttura, comprendente sia i locali interni sia l'area esterna (terrazzo, vialetti, giochi esterni, ecc.);
- ad assicurare il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;
- organizzare il servizio Scuola dell'Infanzia Estiva, nel mese di luglio, nel medesimo edificio messo a disposizione dal Comune, qualora si raggiungano almeno 10 iscritti.

Il servizio mensa è assicurato mediante contratto con ditta esterna con il Comune di Perosa Argentina, avente scadenza al 31/08/2019 ed in fase di proroga per anni uno. Attualmente il costo del pasto ammonta ad € 5,34 + IVA 4%. Per l'anno educativo 2019/2020, in sede di proroga dell'appalto, tale importo sarà assoggettato a revisione sulla base dei numeri indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT), con riferimento al mese di luglio.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e le condizioni di cui agli articoli che seguono.

Il servizio di gestione del micro nido dovrà, inoltre, essere espletato nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 3/73 e s.m.i. e soddisfare i requisiti organizzativi definiti nella D.G.R. n. 28-9454 del 26/5/2003 (testo coordinato con modifiche e integrazioni della D.G.R. n. 20-11930 dell'8.3.2004 e s.m.i.) e nel rispetto di ogni altra normativa vigente o che verrà in futuro emanata in materia.

ART. 2 – DURATA

Il contratto avrà la durata di **anni due** a decorrere dal 2 settembre 2019.

Alla fine del periodo l'appalto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso o diffida, tuttavia su richiesta della Stazione Appaltante, l'Impresa si obbliga a proseguire le prestazioni per un massimo di 6 (sei) mesi alle stesse condizioni nel caso in cui non siano ancora ultimate le procedure per l'affidamento di un nuovo appalto di servizi.

Il Comune di Perosa Argentina metterà a disposizione la struttura, già arredata e funzionale, nello stato di fatto noto ed accettato dal concessionario, per l'apertura del servizio dal 2 settembre 2019, salvo possibili posticipazioni, che verranno in ogni caso rese note all'aggiudicatario prima del definitivo affidamento del servizio.

Art. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA

L'ammontare dell'appalto per la sua intera durata, prevista in 2 anni, viene **stimato in complessivi € 203.010,79** oltre IVA se dovuta nella misura di legge, di cui € 406,03 + IVA non soggetto a ribasso ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto relativo ai costi della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale.

L'importo di cui trattasi risulta determinato in ragione della tariffa bambini/mese secondo le varie tipologie di frequenza, dalla stima dei posti mediamente occupati nei decorsi due anni scolastici per undici mesi all'anno e dalla durata del contratto (due anni).

Qualora venisse meno la domanda del servizio da parte degli utenti, il servizio cesserebbe di fatto e il gestore non potrebbe pretendere, anche in tale evenienza alcun compenso o indennizzo.

Si precisa che il numero degli utenti stimato ha solo valore indicativo, è presunto ed è suscettibile di variazioni in più o in meno. L'eventuale variazione del numero di utenti non dà luogo a variazioni del prezzo pattuito per le rette, né ad eventuale risarcimento di danni.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

Le quote a carico degli utenti, definite in sede di appalto, saranno introitate direttamente dall'affidatario. Le stesse rappresentano il corrispettivo della gestione.

Art. 5 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Al Comune fa carico quanto segue:

1. la messa a disposizione alla ditta aggiudicataria dell'appalto, per tutta la durata della stessa, di parte del fabbricato sito in via Tibaldo Niero n. 1, con locali idonei ed attrezzati per l'attività di micro nido, secondo gli indici di recettività indicati all'art. 1.
2. la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero edificio e degli impianti;
3. lo sgombero della neve sugli spazi di accesso alla struttura;
4. la copertura assicurativa dell'immobile per le garanzie da incendio e furto;
5. la manutenzione del giardino e la potatura degli alberi;
6. la fornitura dell'arredo esterno ed interno e dei giochi esterni
7. il pagamento delle spese relative a riscaldamento, fornitura energia elettrica, acqua, telefono, raccolta rifiuti.

Art. 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al micro nido, con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del progetto educativo e organizzativo presentato.

Oltre a quanto previsto in altri articoli, sono a carico della ditta tutte le spese di gestione derivanti dal presente capitolato che non risultino poste espressamente a carico del Comune. In particolare è onere della ditta:

1. la copertura assicurativa , come specificato nel successivo articolo 12.
2. il riordino, la pulizia e la sanificazione di tutti i locali adibiti a micro nido;
3. la somministrazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda);
4. utilizzare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, risultanti dal verbale di consegna, per tutta la durata dell'appalto, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività oggetto dell'appalto medesimo;
5. la riconsegna, alla scadenza dell'appalto, dell'immobile, degli impianti fissi, degli arredi, delle attrezzature e dei beni mobili in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità per la consegna;
6. la riparazione di eventuali danni a beni mobili ed immobili ed il reintegro di eventuali ammanchi di beni mobili entro in termine assegnato nel verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente il termine fissato dal verbale di riconsegna, l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione definitiva per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Foro di Torino;
7. ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

ART. 7– ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, con orario minimo dalle ore 7.30 alle ore 17.30, con esclusione del mese di agosto.

L'orario d'ingresso al micro nido dovrà essere compreso tra le ore 7.30 e le ore 9.30, quello di uscita tra le ore 16.30 e le ore 17.30.

Dovrà essere tenuto presso l'asilo nido il regolare registro delle presenze giornaliera.

Il calendario di apertura e di chiusura dovrà essere presentato al competente ufficio comunale entro il 15 settembre di ogni anno educativo per l'approvazione.

Il Comune, sentiti gli eventuali Comuni convenzionati, potrà, sentito inoltre il coordinatore, concordare eventuali modificazioni dell'orario e dei giorni di chiusura, nel limite del carico di lavoro della ditta aggiudicataria e per esigenze particolari riscontrate nel corso delle attività.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiudere la struttura ogniqualvolta si renda necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi. In caso di lavori non urgenti, l'Amministrazione fornirà un preavviso di almeno un mese.

Il gestore al fine di rendere effettiva la "gestione partecipata", garantisce un'informazione preventiva, completa e trasparente.

Si impegna ad effettuare almeno un'assemblea di inizio anno scolastico in cui presenta il programma e un'altra in sede di consuntivo di fine anno.

Nei limiti della capienza prevista e negli spazi inutilizzati, la ditta potrà essere autorizzata a gestire autonomamente posti per servizi integrativi, previo parere favorevole del Comune e dell'autorità sanitaria, ove del caso.

Il soggetto gestore è tenuto a presentare all'amministrazione comunale, al termine dell'anno educativo, una relazione sull'andamento dell'attività annuale. La relazione dovrà contenere tutte le informazioni rilevanti sull'attività svolta; dovrà contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- il numero di bambini iscritti e frequentati, suddivisi per comune di residenza, con le rispettive età al momento dell'inserimento;
- le eventuali dimissioni in corso d'anno, con l'indicazione della motivazione, qualora nota;
- il numero e la qualifica professionale degli operatori impegnati;
- le eventuali iniziative aggiuntive avviate;
- i principali problemi incontrati nell'anno;

- le richieste da parte delle famiglie che non è stato possibile esaudire, con l'indicazione dei rispettivi motivi.

Art. 8 – RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Sono demandate alla piena responsabilità dell'appaltatore la piena efficienza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro venga utilizzato rispetto alla sicurezza in generale ed alla prevenzione incendi.

La ditta affidataria esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti, agli operatori, ai visitatori in relazione all'espletamento del servizio.

Per tutta la durata della gestione del servizio, la ditta aggiudicataria deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi.

ART. 9 – PERSONALE

L'affidatario provvede al servizio con personale idoneo al lavoro assegnato per capacità fisiche e per qualificazione professionale; il personale deve essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalle norme in vigore, che devono essere disponibili presso il luogo di lavoro; deve, infine, essere di età compresa fra i 18 e 65 anni. Il personale deve altresì essere in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di provata serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli altri operatori che lavorano nel servizio e degli utenti.

Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo i parametri di cui all'Allegato 2 alla D.G.R. 13-2738 del 2/05/2006; va altresì assicurato il corretto medio tra bambini e addetti ai servizi generali (ausiliari).

Il personale educativo ed il personale ausiliario del nido deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dall'Allegato 2 alla D.G.R. 13-2738 del 2/05/2006; deve essere prevista la figura del coordinatore.

Il personale utilizzato dalla ditta - soci o dipendenti - viene regolarmente iscritto a libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti coi soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro la giornata, in tempo utile per l'espletamento del servizio; se i bambini presenti risultassero inferiori di almeno il 30% al totale degli iscritti è permesso alla ditta ridurre di un massimo del 15% il monte ore totale del personale educatore, organizzando l'attività in modo da non menomare l'efficacia dell'attività e la sicurezza dei minori. Tutti i sostituti devono a loro volta possedere il titolo di studio necessario a svolgere le funzioni di insegnante in scuole d'infanzia statali o comunali, ovvero di educatore nei nidi d'infanzia.

Il soggetto gestore provvederà annualmente, all'inizio di ogni anno educativo, a trasmettere al comune l'elenco nominativo degli operatori previsti, suddiviso per figure professionali, con l'indicazione dei dati identificativi e con la documentazione attestante i titoli di studio o le qualifiche possedute. Eventuali modifiche in corso d'anno dovranno essere tempestivamente comunicate.

In casi eccezionali, il responsabile comunale del contratto può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; la ditta provvede

ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta del Comune non motivi la sospensione immediata dal servizio.

ART. 10 – CLAUSOLE SOCIALI

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e fatta salva la necessaria armonizzazione con l'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste con il nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alla dipendenze dell'operatore uscente.

Art. 11 – RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità civile e penale che le derivi ai sensi di legge nell'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato di appalto, facendo salva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.

A tale scopo l'appaltatore deve provvedere alla copertura assicurativa relativa al servizio, stipulando, con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata ai sensi di legge, una polizza RCT con un massimale unico non inferiore a €. 5.000.000,00 nella quale venga esplicitamente indicato che la Stazione appaltante debba essere considerata "terza" a tutti gli effetti.

L'appaltatore dovrà inoltre documentare la stazione appaltante di aver stipulato, con una Compagnia di Assicurazione debitamente autorizzata ai sensi di legge, una polizza RCO con un massimale unico non inferiore a €. 2.500.000,00.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì a tenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per infortuni subiti dal proprio personale durante l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione telefonica e successivamente per iscritto all'ente committente, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Il Comune di Perosa Argentina si riserva di richiedere precisazioni, chiarimenti ed integrazioni alle polizze esibite dalla ditta appaltatrice.

L'esibizione e deposito delle polizze assicurative con le caratteristiche richieste è condizione indispensabile per la sottoscrizione del contratto.

Tutti gli obblighi dell'Impresa aggiudicataria non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Oltre alla garanzia provvisoria di cui al punto 14.1.2 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto e nelle forme ammesse dalla legge, idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale adempimento alle obbligazioni stesse.

L'importo della garanzia è soggetta a riduzione per gli operatori economici in possesso di certificazioni del sistema di qualità previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Nel caso in cui venga prestata con polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere avallata dagli istituti bancari o assicurativi che rispettano i requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata prestazione della cauzione definitiva comporterà, in ogni caso, la sostituzione della ditta aggiudicataria.

Lo svincolo della cauzione sarà disposta dalla Stazione Appaltante, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, anche in relazione all'assolvimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto sarà subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) che tutto quanto dichiarato in sede di gara coincida con le risultanze documentali e con le risultanze degli accertamenti che la stazione appaltante svolgerà d'ufficio;
- b) versamento delle spese contrattuali, che saranno successivamente quantificate a totale carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa alcuna;
- c) che la ditta abbia stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante e i terzi da qualunque danno a persona e cose derivante dall'esecuzione del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La ditta aggiudicataria resterà vincolata all'assunzione della gestione, alla data fissata dalla Stazione appaltante anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all'appalto.

In caso di rifiuto alla stipula del contratto entro 30 giorni dall'invito alla stipulazione, la ditta decade all'aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione della stazione appaltante, ivi compreso il risarcimento dei danni causati e le ulteriori spese da affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Alla ditta fanno carico tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente capitolato di appalto.

I seguenti certificati, se riferiti ad imprese aventi sede legale in Italia, saranno acquisiti d'ufficio dalla Stazione Appaltante:

- a) certificato generale del casellario giudiziale dei soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- b) certificato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale fallimentare, attestante l'assenza di procedure fallimentari in corso;
- c) casellario Anac;
- d) adempimenti obblighi L 68/1999;
- e) certificati di posizione contributiva I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
- f) certificazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'accertamento dell'insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 14 – CONTROLLI SUL SERVIZIO

La ditta deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell'offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al responsabile comunale del contratto, che può anche chiedere l'integrazione degli stessi.

Ordinariamente, dirigenti e funzionari delegati dal competente servizio comunale possono svolgere ogni sopralluogo nella struttura che possa risultare utile alla verifica dello svolgimento del servizio in concessione, anche su segnalazione di terzi.

Quando vengano rilevate mancanze da alcuno dei funzionari preposti, questi procede alla contestazione diretta al responsabile della struttura, informando tempestivamente il responsabile comunale del contratto. In caso di infrazione di particolare gravità, viene avvisato il responsabile della ditta.

Se dalla contestazione possa derivare una sanzione per la ditta, il responsabile comunale del contratto segnala il fatto per iscritto al responsabile della ditta, che può contro dedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il responsabile comunale del contratto addebita alla ditta una sanzione di Euro 150,00 per ogni infrazione; per gravi infrazioni si addebita una sanzione di Euro 500,00 cadauna.

In caso di avvio posticipato del servizio, salvo ciò discenda da cause imputabili all'Amministrazione Comunale, verrà applicata una penalità di Euro 500,00 per ogni settimana di ritardo o frazione superiore ai 3 (tre) giorni.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può risolvere, a suo insindacabile giudizio, il contratto o applicare una penalità fino a Euro 5.000,00. In particolare, costituiscono causa di risoluzione contrattuale le seguenti eventualità:

- a) violazione del divieto di subappalto;
- b) gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al Comune;
- c) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- d) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, l'igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può di pieno diritto, nel modo e nelle forme di legge risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di idoneità allo svolgimento del servizio da parte dell'appaltatore e perdita dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, richiesti per l'ammissione alla gara;
- b) mancato avvio del servizio;
- c) abbandono/sospensione del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
- d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- e) messa in liquidazione o in altri casi di cessazione dell'attività dell'Impresa;
- f) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato;
- g) ripetute contravvenzioni alle disposizioni di legge o regolamento relative ai servizi;
- h) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- i) reiterata irregolarità contributiva;
- j) cessione parziale o totale del contratto a terzi nonché cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, di diritti ed obblighi inerenti al presente contratto;
- k) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- l) un contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte dell'appaltatore o del proprio personale adibito al servizio;
- m) qualora l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;
- n) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dalla Stazione Appaltante;
- o) la violazione degli obblighi in materia di anti-corruzione di cui alla Legge 190/2013.
- p) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nelle ipotesi sopraindicate, trascorso il termine fissato dalla stazione appaltante senza che l'aggiudicatario si conformi alle prescrizioni date, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato. La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione.

Art. 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto all'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Non è ammesso il subappalto.

Art. 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui l'appaltatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore si impegna a trattare i dati di cui venga in possesso per lo svolgimento del servizio oggetto della gara, nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 196/2003 e del regolamento U.E. n. 679/2016 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'appaltatore dovrà indicare il soggetto al quale l'Amministrazione Comunale conferirà il ruolo di responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili degli utenti, avente i requisiti previsti dalla citata legge.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione e all'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "D.Lgs. 50/2016 dei contratti pubblici". Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale della Centrale Unica di Committenza tra o Comuni di San Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Il titolare del trattamento dei dati è la Centrale Unica di Committenza tra o Comuni di San Germano Chisone, Pramollo, Massello e Perosa Argentina.

Art. 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1, comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perosa Argentina (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 12 dicembre 2013), l'aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati, pena la risoluzione del contratto, si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai succitati codici.

Il piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019/2021 è visionabile al seguente link:

<http://www.comune.perosaargentina.to.it/index.php/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita>

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perosa Argentina è visionabile al seguente link:
[http://www.comune.persaargentina.to.it/images/stories/Amministrazione Trasparente/CODICE DI COMPORAMEN
NTO.pdf](http://www.comune.persaargentina.to.it/images/stories/Amministrazione%20Trasparente/CODICE%20DI%20COMPORAMEN TO.pdf)

Art. 20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sulla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, sia in corso d'opera che al termine del periodo di erogazione del servizio, sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.